

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>5</u>
ART. 1 – OGGETTO	6
ART. 2 - COMPETENZE.....	6
ART. 3 - RESPONSABILITÀ	6
ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	7
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	7
<u>CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....</u>	<u>9</u>
ART. 6 – DICHIARAZIONE DI MORTE	10
ART. 7 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	10
ART. 8 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.....	11
ART. 9 – REFERTO E RAPPORTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	11
ART. 10 – RINVENIMENTI DI PARTI DI CADAVERE, DI RESTI MORTALI OD OSSA UMANE	12
<u>CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO</u>	<u>13</u>
ART. 11 – PERIODO DI OSSERVAZIONE	14
ART. 12 – CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	14
ART. 13 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO.....	15
ART. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	16
ART. 15 – RISCONTRO DIAGNOSTICO	16
ART. 16 – RILASCIO CADAVERI, OSSA, PEZZI ANATOMICI	17
ART. 17 – PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI.....	17
ART. 18 – AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.....	17
<u>CAPO IV - FERETRI.....</u>	<u>19</u>
ART. 19 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	20
ART. 20 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	20
ART. 21 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI...	21
ART. 22 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI E PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	23
<u>CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI.....</u>	<u>24</u>
ART. 23 - MODALITÀ E PERCORSO DEL TRASPORTO	25
ART. 24 - TRASPORTI FUNEBRI	26
ART. 25 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO	26
ART. 26 - ORARIO DEI TRASPORTI	26
ART. 27 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI	26
ART. 28 - RITI RELIGIOSI.....	27
ART. 29 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	27
ART. 30 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.....	28
ART.31 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	29
ART. 32 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	30

ART. 33 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	31
ART. 34 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI	31
ART. 35 - RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO	31
<u>CAPO VI - CIMITERO COMUNALE.....</u>	33
ART. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA - CUSTODIA	34
ART. 37 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	34
ART. 38 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	35
<u>CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE.....</u>	36
ART. 39 - DISPOSIZIONI GENERALI	37
ART. 40 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	37
<u>CAPO VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....</u>	40
ART. 41 – DISPOSIZIONI GENERALI	41
ART. 42- INUMAZIONI.....	41
ART. 43 - INUMAZIONI DI ARTI ANATOMICI	41
ART. 44 - CIPPO.....	41
ART. 45 - TUMULAZIONE	42
ART. 46 - DEPOSITO PROVVISORIO.....	43
<u>CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....</u>	45
ART.47 - ESUMAZIONI ORDINARIE.....	46
ART. 48 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	46
ART. 49 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	47
ART. 50 - ESTUMULAZIONI.....	47
ART. 51 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.....	49
ART. 52 - RACCOLTA DELLE OSSA	49
ART. 53 - OGGETTI DA RECUPERARE	49
ART. 54 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	50
<u>CAPO X - CREMAZIONE</u>	52
ART. 55 - CREMATORIO.....	53
ART. 56 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	53
ART. 57 - URNE CINERARIE	53
<u>CAPO XI - POLIZIA DEI CIMITERI</u>	55
ART. 58 - ORARIO	56
ART. 59 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	56
ART. 60 - DIVIETI SPECIALI.....	57
ART. 61 - RITI FUNEBRI	58
ART. 62 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI..	58
ART. 63 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	59
ART. 64 - MATERIALI ORNAMENTALI.....	59

<u>CAPO XII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</u>	<u>60</u>
ART. 65 - SEPOLTURE PRIVATE.....	61
ART. 66 - DURATA DELLE CONCESSIONI	62
ART. 67 - MODALITÀ DI CONCESSIONE	63
ART. 68 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	63
ART. 69 - MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE	65
ART. 70 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI	65
<u>CAPO XIII - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE</u>	<u>67</u>
ART. 71 - DIVISIONE, SUBENTRI	68
ART. 72 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO.....	69
ART. 73 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	69
ART. 74 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	70
ART. 75 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI	70
<u>CAPO XIV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</u>	<u>72</u>
ART. 76 - REVOCA.....	73
ART. 77 - DECADENZA	73
ART. 78 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA.....	74
ART. 79 - ESTINZIONE.....	74
<u>CAPO XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....</u>	<u>76</u>
ART. 80 - ACCESSO AL CIMITERO	77
ART. 81 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E DI COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.....	77
ART. 82 - RESPONSABILITÀ, DEPOSITO CAUZIONALE	78
ART. 83 - RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO.....	79
ART. 84 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	79
ART. 85 - ORARIO DI LAVORO.....	79
ART. 86 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	80
ART. 87 - VIGILANZA	80
ART. 88 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI.....	80
ART. 89 - FUNZIONI, LICENZA	83
ART. 90 - DIVIETI.....	83
<u>CAPO XVI - DISPOSIZIONI VARIE</u>	<u>84</u>
ART. 91 - MAPPA.....	85
ART. 92 - ANNOTAZIONI IN MAPPA	85
ART. 93 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	86
ART. 94 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI	86
ART. 95 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	86
<u>CAPO XVII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>87</u>

ART. 96 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	88
ART. 97 - CAUTELE	88
ART. 98 - CONCESSIONI PREGRESSE	89
ART. 99 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE: MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	89
ART. 100 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA.....	89
ART. 101 - CONTABILITÀ.....	89

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla d.lgs. 267/2000 nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. Una copia del presente regolamento sarà a disposizione dei cittadini presso gli uffici nel cimitero cittadino.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. I servizi gratuiti sono:
 - a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate se disposti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se disposti dell'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, così come individuati dal successivo art. 24;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - h) l'inumazione in campo comune o la cremazione, compresa la fornitura dell'apposito feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 21;
3. Tutti i servizi non contemplati nel comma 2 sono da intendersi a pagamento secondo le tariffe stabilite.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria é tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di

cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 perché, compilato cronologicamente dagli addetti, possa fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Una copia di detto registro sarà ogni anno depositata nell'Archivio dello Stato Civile.

2. Sono inoltre conservati, presso i medesimi uffici, per la visura e consultazione da parte dei cittadini:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) il piano regolatore dell'area cimiteriale e le norme di edificazione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Capo II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA
ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

Art. 6 – Dichiarazione di morte

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di stato civile da parte dei familiari o di chi per essi, ai sensi dell'Ordinamento sullo Stato Civile, di cui al titolo VII del R.D. n° 1238 del 9/7/1939.

Art. 7 – Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, ai sensi delle vigenti leggi in materia, è tenuto ad effettuare tempestivamente, non oltre le 24 ore dalla verifica del decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, seguendo le prescrizioni di cui al decreto del Ministero della Sanità n° 582 del 22/9/1994.
3. L'obbligo della denuncia è esteso anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. n°285/1990.
4. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. n°185 del 13/2/1964.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva l'Ufficiale di Stato Civile deve darne informazione immediata all'A.S.L.
6. La denuncia delle cause di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda approvata dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT. Tale scheda viene poi trasmessa all'ISTAT entro trenta giorni. La scheda ha finalità esclusivamente epidemiologiche, sanitarie e statistiche. Copia deve essere altresì inviata, a cura dell'Ufficio di Stato Civile all'A.S.L. per le incombenze di cui all'art. 1, 7° comma del D.P.R. n°285/1990.
7. Presso il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. viene tenuto un registro, relativo al Comune di Lecce, elaborato anche a mezzo di sistemi informatici, recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 8 – Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario, designato dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.144 dell'Ordinamento dello Stato Civile, il medico necroscopo provvede, non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le trenta ore, tranne casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art.9, all'accertamento della morte ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico individuato dal dipartimento di prevenzione dell'A.S.L.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da questi delegato. All'Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario dell'A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

Art. 9 – Referto e rapporto all'Autorità Giudiziaria

1. I sanitari che nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevino indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale e dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi, a questa Autorità, spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.
3. Il Dirigente competente, rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o attraverso il certificato necroscopico, ne darà in

ogni caso immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

Art. 10 – Rinvenimenti di parti di cadavere, di resti mortali od ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali, o ossa umane deve informare immediatamente il Comune; a sua volta il Dirigente competente ne da immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. territoriale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla-osta al seppellimento.

**Capo III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL
SEPPELLIMENTO**

Art. 11 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico, ad autopsia, a trattamenti conservativi, imbalsamazioni, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dalla morte a meno che l'accertamento della morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge n°578 del 29/12/1993.
2. Detto termine può non essere osservato nei casi di morte per decapitazione, maciullamento o di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche con l'ausilio di apparecchi tanatografici di cui all'art. 8 del D.P.R n° 285/1990.
3. Nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi di cui al 2° comma che precede.

Art. 12 – Cautele nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuni ed idonei mezzi di avviso.
2. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva-diffusiva, sono adottate dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. le speciali misure cautelative necessarie.

Art. 13 - Deposito di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in idonei locali nell'ambito del Cimitero, oppure presso gli Ospedali della città.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori é autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, é vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattia infettiva, diffusiva o sospetta tale, o quando il cadavere si presenti in stato di avanzata putrefazione sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Su proposta del Dirigente Sanitario il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato. La salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni vitali.
7. Ai sensi dell'art 8-9 del D.P.R. 285/90 nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere esposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento o i casi nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n°644 del 2 dicembre 1975 e s.m. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi

previsti dall'art. 8 del D.P.R. n° 285/1990. Il limite massimo previsto entro cui procedere alla saldatura o chiusura della cassa ed alla inumazione o tumulazione è di 48 ore dal decesso.

Art. 14 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. Essa è successiva al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli artt. 9 e 10.
2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 09 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dal precedente 1° comma.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 285/90, e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso di trasporto e seppellimento rilasciati dall'A.S.L. ove è avvenuto il decesso sulla base della domanda di seppellimento presentata a norma del 4° comma del citato art. 7 del D.P.R. 285/90
4. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 15 – Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dello stesso articolo e di quelle degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.

2. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici, comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 7, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

Art. 16 – Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici

1. Per il rilascio, a scopo di studio, di cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi i prodotti fetali, si osservano gli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90.

Art. 17 – Prelievi per trapianti terapeutici

- 1 Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto è disciplinato dalla Legge 2/12/1975, n. 644, dal D.P.R. 16/6/1977 n. 409, dal DPR 9/11/1994 n. 694 e successive modificazioni o integrazioni.
- 2 L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti dal Ministero della Sanità.

Art. 18 – Autopsie e trattamenti conservativi

- 1 Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 285/90.
- 2 L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati delle autopsie e delle procedure previste al comma 2 dell'art. 45 del D.P.R. 285/90, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.

- 3 Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto al comma 3° dell'art. 45 del D.P.R. 285/90.
- 4 I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 285/90.

Capo IV - FERETRI

Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro (art.74 D.P.R. n°285/1990).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Ogni feretro deve essere posto in loculo, tumulo o nicchia separati.

Art. 20 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro é fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale o il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 21.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui é destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Sia la cassa in legno che quella di metallo deve portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta produttrice.

Art. 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere preferibilmente di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 75 comma 2 del D.P.R. 285/90, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura; entrambe le casse dovranno essere conformi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero per qualunque destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto é per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, mediante verifica dell'integrità del sigillo e conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22 - Fornitura gratuita di feretri e Piastrina di riconoscimento

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno é dichiarato dal Sindaco, attraverso il Dirigente del settore servizi sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte (art.77 comma 2 del D.P.R. n° 285/1990).
4. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23 - Modalità e percorso del trasporto

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco (art.22 D.P.R. n°285/1990).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta, per tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco nel cui comune è avvenuto il decesso e ciò deve essere comunicato ai sindaci degli altri comuni (art.24, comma 3°, del D.P.R. n°285/1990). Qualora per speciali onoranze sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, il decreto di autorizzazione dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone a quest'ultimo i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 24 - Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2° del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) Sono a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso.
 - b) gratuiti, a carico del Comune, in ogni altro caso.

Art. 26 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Art. 27 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto é effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o in località che, col mezzo prescelto, é raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo sia stata in precedenza

imbalsamata. Il medesimo trattamento viene effettuato quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

2. Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 31 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 28 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 29 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere nei locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non é nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può

autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero dei nati morti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma e nel rispetto degli articoli del D.P.R. 285/90 che disciplinano i trasporti di cadavere.
5. I trasporti di ossa umane e altri resti mortali, nonché di parti anatomiche riconoscibili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non sono soggetti alle misure precauzionali igieniche stabilite dagli articoli 18, 20, e 25.

Art. 30 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che da questa non vengano vietate nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art.31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, é autorizzato dal Sindaco previo nulla osta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, con decreto a seguito di domanda degli interessati .
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura é sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto é successivamente allegato il Verbale di riconoscimento, condizionamento e consegna di salma rilasciato dal personale tecnico dell'Azienda Sanitaria.
4. Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto é eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto é data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1° e 2° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove é avvenuto il decesso.

9. Il trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del comune in carro chiuso, sempre che non siano richiesti dagli interessati servizi e mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) del D.P.R. n°285/1990.
10. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o in altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile; detti carri possono essere posti in servizio da parte del comune o dai privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, che ne deve controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito libretto, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza. Le rimesse dei carri devono essere individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza alle norme del regolamento locale. Esse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dell'Unità Operativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. di competenza. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 32 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dall'Autorità competente la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, così come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93.

Art. 33 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento come modificate dal D.L. 112/98 e dal D.P.C.M. 26/05/00.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 34 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema, recanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto .

Art. 35 - Rimessa e sosta delle autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

Capo VI - CIMITERO COMUNALE

Art. 36 - Disposizioni generali – Vigilanza - Custodia

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come modificato dal D.P.C.M. 26/05/00 e dal D.Lgs. 112/98.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Durante l'orario di apertura è affidata al Corpo dei Vigili Urbani la vigilanza ed il controllo della circolazione stradale all'interno del cimitero comunale.
4. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, comprensive delle necessarie opere murarie, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 37 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano di utilizzazione cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici vengono di norma inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dagli interessati.

4. In via eccezionale, possono essere istituiti altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 37, salvo che non avessero in precedenza manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

**Capo VII - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE**

Art. 39 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 44.

Art. 40 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale é tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessita' del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma é sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di

- tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi di inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) tombe di famiglia di costruzione comunale;
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetto edilizio ispirato a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Ogni dieci anni il Comune é tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 41 – Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 58, 59, 68, 71, 72 e 73 del D.P.R. n°285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree destinate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n°285/1990.

Art. 42- Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; la durata delle stesse è di 10 anni a partire dal giorno del seppellimento.
 - b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.

Art. 43 - Inumazioni di arti anatomici

Per le sepolture di arti anatomici le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 ed ad una profondità dal piano di campagna di mt.2,00

La durata della sepoltura di arti anatomici è di anni 10 dal giorno del seppellimento.

Art. 44 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione é contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo o croce, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba uguale al tipo da approvare dall'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'Amministrazione stessa. Qualora i privati intendano installare copritomba diversi da quelli previsti dall'Amministrazione comunale, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della stessa amministrazione.(rif. Art. 62)
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 45 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali, o dalle arciconfraternite.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII e XIII del presente regolamento.
3. A far data dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione dovrà avere loculi di dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti:

lunghezza: m. 2,25

altezza: m. 0,70

larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza di mt. 0,30 e di altezza di mt. 0,30.
6. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,50, mt. 0,30 e mt. 0,30.

Art. 46 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, nel limite dei loculi liberi a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi. Il canone di utilizzo é calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia é richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei relativi diritti.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.47 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile escludere i mesi di giugno luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente del settore.
4. E' compito del necroforo incaricato dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. Il personale addetto al servizio avrà in dotazione dal Comune tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi cimiteriali, nonché tute, guanti, stivali di gomma, maschera antigas, comuni medicinali ed una adeguata scorta di disinfettanti e disinfestanti. Il necroforo seppellitore durante le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione dovrà indossare il vestiario di cui sopra.

Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, anche avvalendosi di sistemi informatici. In quest'ultimo caso i registri, previsti dall'art.52 del D.P.R. n°285 del 10 settembre 1990, devono essere stampati su supporto cartaceo vidimato dal Dirigente e numerato progressivamente.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. Per la conservazione dei resti ossei di cui all'art. 52, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente alle operazioni prestabilite di cui al comma 3°.

Art. 49 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Dirigente competente, previo nulla osta del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (art. 84, comma 1, lett.b D.P.R. 285/90) per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, o per cremazione (art. 83 del D.P.R. n°285/1990).
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile così come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da questi delegato(art. 83, comma 3, del D.P.R. n°285/1990).

Art. 50 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie (art. 86, 87, 88, 89 del D.P.R. n°285/1990)..
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo in qualsiasi mese dell'anno e sono disciplinate dall'art. 88 del D.P.R.n°285/1990.
4. Sono estumulazioni straordinarie le seguenti:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - a richiesta dei responsabili delle confraternite alla scadenza del contratto di concessione, qualora non vi siano familiari interessati alla conservazione dei resti mortali;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato in caso di estumulazione straordinaria (art. 89 del D.P.R. n°285/1990).
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 52, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto su parere del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Locale Sanitaria. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune
7. Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi di sepoltura con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro.
9. Tutte le operazioni di estumulazione sono svolte dal personale comunale, o comunque autorizzato, ivi comprese le necessarie opere murarie.
10. E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di polizia

mortuaria è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale (art. 87 del D.P.R. n°285/1990).

Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie da campo comune sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione é subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o in appositi ossari delle arciconfraternite (art. 67 del D.P.R. n°285/1990).

Art. 53 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali é consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà ad informare gli aventi diritto. Gli oggetti rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli stessi per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

Art. 54 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo X - CREMAZIONE

Art. 55 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 56 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.° 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le istruzioni ministeriali emanate.

Art. 57 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna é collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Capo XI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 58 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati ed eccezionali motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 59 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. La Giunta Comunale con propria deliberazione può autorizzare l'entrata di motocicli e di autoveicoli, che dovranno procedere a passo d'uomo e dovranno parcheggiare negli appositi parcheggi.
3. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale esclusivamente a persone incapaci di deambulare.

Art. 60 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare nei locali chiusi, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con motocicli o veicoli non autorizzati, salvo quanto disposto al 1° comma del precedente articolo 47;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria;
 - qualsiasi attività commerciale;
2. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 61 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 62 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba solo se autorizzati su specifica richiesta dei familiari. Tutte le lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba non autorizzati saranno rimossi. Non necessitano di autorizzazione i copritomba di cui all'art. 44 comma 2.
2. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 63 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 64 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 54, in quanto applicabili.

Capo XII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 65 - Sepolture private

1. Per le sepolture private é concesso, nei limiti previsti dal piano particolareggiato cimiteriale di cui all'art. 40, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o di edicole funerarie costruite da privati su aree concesse in uso.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. L'utilizzo di loculi o di ossarietti all'interno delle arciconfraternite dovrà rispettare le norme dettate da tali culti, che preventivamente avranno ottenuto il benessere del comune.
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare preferibilmente:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- - la durata;- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- - gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 66 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata é fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 10, 20 e 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coinciderà con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune.
5. All'atto dell'assegnazione del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea, per una durata minima di 1 anno, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Art. 67 - Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 65, deve concedersi in maniera prioritaria in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi concessi per 10 o 20 anni;
 - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 63, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La Giunta Comunale con proprio atto motivato può concedere le aree e i manufatti di cui al comma precedente per benemerenza nei confronti di singoli cittadini.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
7. Le concessioni d'uso all'interno delle arciconfraternite sono sottoposte alle modalità dell'ente concedente.

Art. 68 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 66, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi

composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria almeno tre mesi prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze, o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Le sepolture ricadenti nelle arciconfraternite sono sottoposte alle disposizioni dettate dall'ente.
11. Qualora il Concessionario sia un ente o una comunità, hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.
12. Due o più soggetti, senza alcun rapporto di parentela, possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia; in

tal caso devono essere determinati nell'atto di concessione i loculi e gli ossari a disposizione di ognuno dei due soggetti.

Art. 69 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere il corrispettivo delle spese sostenute in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per due volte al pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune provvede alla riscossione coattiva.
5. Il canone di manutenzione, di cui al comma 2 che precede, non è dovuto per le concessioni di loculi e loculi comunali; la manutenzione dell'edificio spetta quindi all'Amministrazione Comunale.
6. Le opere ricadenti all'interno delle arciconfraternite sono sottoposte al regolamento adottato dall'ente.

Art. 70 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 65, impegnano il concessionario a richiedere la concessione edilizia relativa entro sei mesi dalla stipulazione dell'atto di Concessione e ad eseguire l'intera opera stessa entro 18 mesi dalla stipulazione dell'atto di Concessione.
2. La mancata richiesta di Concessione edilizia, secondo le modalità previste dall'art. 81, o la mancata edificazione entro i termini predetti comporta la decadenza della Concessione.

Capo XIII - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 71 - Divisione, subentri

1. Più concessionari (non più di due nuclei familiari) possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 68 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. La voltura della concessione é effettuata dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 68, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 68, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, comunicate all'Amministrazione Comunale, per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 72 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di N anni quando la sepoltura non è stata ancora occupata da salma o quando, essendo stata occupata, sia stata trasferita la salma in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $1/(N)$ della relativa tariffa, in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 73 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 74 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 67, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari é riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 75 - Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 65, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 74.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo XIV - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 76 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 68, 8° comma;
 - quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 70, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 69;
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 79 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 68, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Capo XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 80 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione di ogni lavoro di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata da documentazione attestante l'iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati con delibera di Giunta Comunale.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, non è necessaria alcuna autorizzazione.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50, in quanto compatibili.

Art. 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e di collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, edicole funerarie debbono essere approvati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere **Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale** e della Commissione Edilizia, attraverso apposito atto concessorio; detto atto deve essere rilasciato previa verifica anche del rispetto delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro o nell'edicola funeraria privata.
3. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza é determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.
9. Per tutti i lavori da eseguirsi nel cimitero monumentale è richiesto il parere preventivo della soprintendenza ai monumenti.
10. Copia di tutte le Concessioni Edilizie ed Autorizzazioni rilasciate viene inviata a cura del Dirigente del settore "Pianificazione e gestione sviluppo urbano" al Dirigente del settore "Servizi necroscopici e cimiteriali".

Art. 82 – Responsabilità, Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento dell'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, fissato dalla Giunta Comunale.

Art. 83 - Recinzione aree, Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 84 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta é consentita per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 85 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese edili è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Non potrà comunque eccedere il normale orario di apertura del Cimitero. Solo nel periodo estivo, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi di custodia, l'orario di lavoro potrà eccedere il normale orario di apertura.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte del Servizio di Polizia Mortuaria attraverso il rilascio di apposita autorizzazione.

Art. 86 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Dirigente del settore, in occasione della Commemorazione dei Defunti, potrà dettare le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 87 - Vigilanza

1. Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria vigila e controlla, attraverso i tecnici assegnati al servizio, che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale ("Ispettorato edilizio") accerta, in corso d'opera ed a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 81 e 83. Invia quindi copia dell'agibilità rilasciata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 88 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero é tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale dei cimiteri é tenuto altresì:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico, per quanto possibile, le indicazioni richieste;
3. Al personale suddetto é vietato:
 - a) gestire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero é sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 89 - Funzioni, Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 90 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Capo XVI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91 - Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria é tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa é documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 92 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto é tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma é da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 94 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 92, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 95 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo XVII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme previgenti può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 71, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 97 - Cautele

1. Chi chiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà che resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 98 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 96 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 99 - Sepolture private a tumulazioni pregresse: mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Ove i fatti risultino comprovati, il Sindaco né da atto con proprio provvedimento, controfirmato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati ed il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
3. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Art. 100 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 31 dicembre 2002 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 101 - Contabilità

1. Le entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'amministrazione comunale tramite versamento su conto corrente postale ed iscritte, in entrata, su apposito capitolo di bilancio.
 2. I proventi di cui al precedente comma sono vincolati a spese relative alla manutenzione, al miglioramento e all'ampliamento dei servizi stessi.
-